

rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;
VETRANO Francesco, nato a Bisacchino (PA) il 18/02/1956, c.f.
VTRFNC56B18A882F, elettivamente domiciliato in Palermo in via
Giuseppe Li Greci, che
lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di
risposta.

3

Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020, il relatore, dott.
Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona della
nuto

. Giovanni Immordino per la convenuta

Coticchio Fulvio, Maraventano Antonino e iuseppe Li Greci per
il convenuto Vetrano Francesco.

FATTO

1.- Con atto di citazione depositato il 3 maggio 2019 e ritualmente
notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale
ha citato in giudizio ORLANDO Leoluca, LAPIANA Cesare, BARBERA
Giuseppe, BAZZI Agata, GIAMBRONE Francesco, CATANIA Giusto,
Fabrizio, VICARI Rosa, MARAVENTANO Antonino, COTICCHIO
Fulvio, VETRANO Francesco per sentirli condannare al risarcimento
del danno erariale asseritamente subito dal Comune di Palermo, pari
a un totale di euro 293.157,06, per effetto della corresponsione ai
dipendenti della cosiddetta indennità di videoterminale in virtù del
contratto collettivo decentrato firmato nel dicembre del 2013.

Va preliminarmente precisato che i convenuti Pollicita Sergio, Catania
sono stati

ammessi al giudizio abbreviato

130 del c.g.c. arda pertanto i convenuti

4

Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera
Giuseppe, Bazzi Agata, Vicari Rosa, Maraventano Antonino, Coticchio
Fulvio e Vetrano Francesco.

Nel dettaglio, la contestazione della Procura attrice si riferisce al danno
che gli odierni convenuti avrebbero cagionato al Comune di Palermo a
causa degli esborsi sostenuti dal medesimo Ente in favore dei propri
indennità di

videoterminale omma 4, del contratto collettivo

stata autorizzata con la deliberazione di Giunta n. 259 del 17 dicembre
2013. Nella vicenda in esame i convenuti hanno partecipato a vario
titolo: Orlando Leoluca, nella qualità di Sindaco del Comune di Palermo
dal 22 maggio 2012, Lapiana Cesare, nella qualità di Vice Sindaco dal
24 maggio 2012 al 29 febbraio 2016, Giambrone Francesco, nella
qualità di Assessore comunale protempore dal 24 maggio 2012 al 17
luglio 2014, Barbera Giuseppe, nella qualità di Assessore dal 24
maggio 2012 al 5 maggio 2014, Bazzi Agata, nella qualità di Assessore
dal 24 maggio 2012 al 5 maggio 2014, Vicari Rosa, nella qualità di
componente della delegazione trattante di parte pubblica e dirigente
del settore risorse umane dal giorno 1 agosto 2012, Maraventano

Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco, questi ultimi tre nella qualità di membri del Collegio dei revisori del Comune di Palermo dal 19 maggio 2011 al 4 luglio 2014,

La Procura ha premesso che con nota acquisita in data 20 novembre 5

del rapporto ispettivo della verifica amministrativo-contabile svolta dal 12.12.2016 al 27.01.2017 presso il Comune di Palermo da tre dirigenti dei servizi ispettivi di finanza pubblica (prot. n. 0034864 del 27.11.2017), dalla quale emergevano molteplici profili di criticità della

e

indennità di videoterminale al personale in servizio presso il Comune di Palermo con profili di collaboratore professionale amministrativo e collaboratore professionale sistemi informativi.

Al riguardo, in atto di citazione viene osservato che i Contratti collettivi indennità

. Pertanto, in aderenza

al principio di tassatività e tipicità dei compensi a carattere indennitario erogabili ai pubblici dipendenti in aggiunta al trattamento economico fondamentale (artt. 2, commi 2 e 3, e 40 del D.lgs. 165 del 2001), tale indennità va considerata indebita e le relative clausole del contratto 3 quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tali principi di diritto avrebbero dovuto essere considerati dai convenuti, che, invece, sia pure con diversi ruoli e funzioni, parteciparono al procedimento di autorizzazione, formazione ed approvazione del Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sottoscritto per il personale del Comune di Palermo in data 20 dicembre 2013.

6

In tale contratto collettivo decent è stata stabilita

per le

prestazioni svolte dal personale appartenente ai profili di collaboratore professionale amministrativo, collaboratore professionale sistemi informativi ed agente e specialista di P.M., individuate

d) punti f) ed i) del CCDI 2006/2009 (che) vengono considerate prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a alla data del 31.12.2013

contrattazione collettiva nazionale vigente sin da 2013, non può essere esteso a

-sotto il

profilo della sicurezza e della salubrità del lavoro-specifica normativa di settore.

Su questo tema -prosegue la Procura- la stessa Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) era già intervenuta con apposito orientamento interpretativo del comparto Regioni ed autonomie locali (RAL n. 199 del 2011), nel senso che: nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i

dirigenti, e, pertanto, non sembra potersi condividere proprio per la mancanza di una causale giustificativa una decisione nel senso

7
indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale
La Procura ha evidenziato che il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), che ha contemplato tale indennità di videoterminale, è stato sottoscritto sulla base della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione
anno 2013 è stata
economico firmato in data 15.11.2013 dalla delegazione trattante di parte pubblica. La Procura ha aggiunto che la limitazione temporale o, prevista
, costituisce diretta
applicazione della direttiva del Sindaco formulata con nota prot. n. 874238 del 7 dicembre 2012 in cui, in relazione ai criteri che avrebbero dovuto orientare la contrattazione decentrata di comparto per gli anni 2012 e 2013, il Sindaco ha disposto
rischio corrisposta al personale di P.M. in viabilità, in considerazione del fatto
in linea con il dettato contrattuale
Secondo la Procura, pertanto, sussiste la responsabilità del Sindaco (Orlando) e dei componenti della Giunta comunale (Lapiana, Barbera, Bazzi, Giambrone), poiché hanno adottato la delibera n. 259 del 17 dicembre autorizzazione alla sottoscrizione

8
La responsabilità del Sindaco si evincerebbe ancor di più dalla direttiva formulata con la summenzionata nota n. 874238 del 7.12.2012, che, peraltro, aggrava la responsabilità di tutti gli altri convenuti, che non

Ad avviso della Procura, sussiste altresì la responsabilità della convenuta Vicari, in quanto componente della delegazione trattante di parte pubblica.
La Procura ha altresì ritenuto responsabili i convenuti Coticchio, Maraventano e Vetrano, quali componenti del collegio dei revisori della nota prot. n. 2053
del 13 dicembre 2013 attestarono la compatibilità con i vincoli di delle risorse
in virtù, comma 3 sexies, e
40 bis del d.lgs. 165 del 2001, ai sensi il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti norma -secondo
la Procura- richiama il divieto di contratti decentrati integrativi che contrastino con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL (art. 40, comma 3 quinquies, d.lgs. 165 del 2001). Il collegio dei revisori avrebbe

pertanto dovuto evidenzi

Il Pubblico Ministero, ai fini della quantificazione del danno, ha rilevato
9

che il rapporto degli ispettori del M delle finanze
si è soffermato sugli importi corrisposti dal mese di gennaio 2012 fino
al mese di marzo 2014, pari ad euro 624.215,12 (così suddivisi: euro
162.985,41 nel 2014).

Il risarcimento chiesto in citazione è pari a euro 293.157,06,
corrispondente alle somme erogate a titolo di indennità di
videoterminale e calcolate sulla base dei mandati di pagamento per i
quali non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione
(quindi, dal mese di maggio 2013 a quello di marzo 2014).

Pertanto, conclusivamente, ritenute non condivisibili le deduzioni
difensive presentate dai convenuti, la Procura ha chiesto di affermare
la loro responsabilità parziaria e, quantificato il complessivo onere
in euro

293.157,06 (duecentonovantatremilacentocinquantasette/06), ha
domandato di condannare ciascun convenuto al pagamento della
quota di euro 20.939,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali.

2.- Si è costituito il convenuto Orlando Leoluca, che nella comparsa di
risposta ha dedotto:

I)- Inammissibilità della domanda per intervenuto antecedente
del 6 marzo 2014; insussistenza del presunto danno erariale.

La difesa ha evidenziato che con la Determinazione n. 762 del 28
dicembre 2018 nonché con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33
10

del 19 marzo 2019, il Comune di Palermo -

n. 16 del 2014- ha disposto il recupero delle somme oggetto del
presente procedimento mediante il prelievo di sette rate costanti, a
risorse decentrate del personale.

Ciò implica che il danno, ammesso soltanto per ipotesi che ci sia stato,
non è più concreto e attuale, posto che già con la rata prelevata

Fondo euro

212.286,82, euro

293.157,06); nel 2020 tale recupero è integrale ed è superiore alla
somma oggetto del giudizio.

II)- I

del rapporto di causalità e del presunto danno erariale.

Non vi è alcuna contraddizione tra la direttiva del Sindaco emanata con
259 del 17 dicembre 2013. Invero, il negoziato con le organizzazioni
sindacali durava da più di un anno per fatti non imputabili alla Giunta,
che, quindi, si è trovata ad approvare un testo, che nel giro di due
settimane avrebbe visto comunque la definitiva eliminazione
videoterminale. Non era possibile sopprimere in
maniera retroattiva tale indennità; altrimenti, il Comune sarebbe stato
soccumbente nei giudizi che i lavoratori avrebbero certamente

intrapreso.

11

l d.lgs. 81 del

9 aprile 2008 deve adottare tutte le misure appropriate per ovviare ai rischi sui luoghi di lavoro. Il personale del Comune di Palermo ancora utilizzava computer obsoleti, sicché si rendeva necessario riconoscere

Al riguardo, la giurisprudenza di merito del

lavoro in condizioni svantaggiate sono clausole generali, la cui definizione è rimessa alla contrattazione collettiva decentrata

integrativa, che concretizza la portata di tali clausole. La decisione

della Giunta era quindi necessaria per evitare probabili contenziosi,

in ragione del

richiamato orientamento giurisprudenziale.

La difesa osserva che la Procura, oltretutto,

non ha specificato quali vincoli

di bilancio sarebbero stati violati.

, citato dal Pubblico Ministero, cioè il RAL n.

199 del 15 giugno 2011, in realtà, non ha carattere vincolante,

considerata peraltro la vigenza in tale periodo del contratto collettivo

decentrato integrativo (CCDI) per il quadriennio 2006-2009. La Giunta,

quindi, non poteva disapplicare unilateralmente il contratto decentrato

precedente, che è rimasto in vigore sino al dicembre del 2013, secondo

III)- In subordine errata quantificazione del danno erariale.

Poiché il CCDI per il quadriennio 2006 2009 è stato efficace sino al

20 dicembre 2013, data di sottoscrizione del nuovo contratto

12

decentrato, non possono essere ritenuti consequenziali al nuovo

contratto decentrato gli emolumenti corrisposti precedentemente. Ne

deriva che, in estremo subordine, il danno erariale eventualmente

pagamento emessi nel 2014 per l'indennità di videoterminale.

Il convenuto Orlando ha quindi chiesto di dichiarare inammissibile o

comunque di rigettare la domanda attorea; in via subordinata, di ridurre

la quota di addebito.

3.- Si è costituito il convenuto Giambrone Francesco, che nella

comparsa di risposta ha dedotto:

I)- Assenza di profili di censura nel comportamento del convenuto.

n. 81 del 9 aprile 2008 il datore di

lavoro deve adottare tutte le misure appropriate per eliminare i rischi

per i lavoratori; ciò implica che -secondo la giurisprudenza dei giudici

del lavoro-

svantaggiate sono clausole generali, la cui definizione spetta alla

contrattazione collettiva decentrata integrativa. La decisione della

Giunta era dunque inevitabile per impedire probabili contenziosi,

tenuto conto del fatto che nel Comune di Palermo venivano ancora

utilizzati computer vetusti con vecchi monitor nocivi per la vista.

impropriamente

comma 3 quinquies, del d.lgs. 165/2001, che prevede la nullità di

clausole contrattuali nel caso di violazione di vincoli e di limiti di competenza. Tuttavia, le ipotesi di nullità sono tassative e di stretta interpretazione; nel caso specifico, la Procura non è stata in grado di

13
indicare quali vincoli di bilancio siano stati violati.

II)- Ultrattività del contratto decentrato precedente
dispiegano effetti sino alla stipulazione del successivo, come ribadito
come ripetutamente affermato

precedente CCDI per il quadriennio 2006-2009, che, per assenza di
contratti successivi anche a causa del blocco imposto dal D.L. n. 78
del 2010, è rimasto vincolante sino al dicembre del 2013. La Giunta,
sino al dicembre del 2013; un iniziativa in tale senso avrebbe esposto
il Comune a un contenzioso con esiti negativi.

La Giunta, poi, si è fattivamente adoperata per conformare la
65 del d.lgs. 150 del

2009 e ha avviato un lungo processo di contrattazione, che, per fatti ad
essa non riferibili, si è concluso soltanto nel dicembre del 2013.

III)- Inesistenza del nesso causale tra gli esborsi e la condotta del
convenuto

-

2009 sottoscritto il 7 dicembre 2009; non vi è quindi alcun nesso di
causalità tra la deliberazione di Giunta e i pagamenti della detta
indennità.

IV)- I

ità di videoterminale

14

escludono la possibilità di configurare la grave negligenza in cui si
sostanzia la colpa grave.

V)- S

Vengono a rilievo atti sostanzialmente elaborati dagli uffici tecnici e
amministrativi con elevato tasso di complessità tecnico-giuridica,
esimente politica.

VI)- Detrazione delle somme recuperate.

Il danno non è più concreto in conseguenza del recupero integrale
avvenuto in virtù della deliberazione di Giunta n. 33 del 2019 e della
determinazione dirigenziale n. 762 del 29 dicembre 2018. Vanno
altresì detratti gli importi corrisposti dai convenuti che hanno definito il
g.c.

In conclusione, il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile e
comunque di rigettare la domanda o, in subordine, di detrarre le
n. 16 del 2014 e di

escludere gli importi dei mandati emessi sino al 2013.

4.- Si sono costituiti i convenuti La Piana Cesare, Barbera Giuseppe e
Bazzi Agata, che nella comparsa di risposta hanno dedotto:

I)- Assenza di possibili profili di censura nel comportamento dei
convenuti.

Il D.Lgs. 81/2008, in tema di tutela della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro, agli artt. 172 e ss. prevede determinate cautele

finalizzate a prevenire o a ridurre danni alla salute per i videoterminalisti. Sotto tale profilo la giurisprudenza ha precisato che

15
le citate clausole del C.C.N.L., riguardanti l'indennità di rischio, sono clausole generali attuazione è rimessa alla contrattazione , che delimita e concretizza

in piena autonomia -per i rapporti di lavoro rientranti nel proprio ambito- la portata delle clausole generali.

40, comma 3 quinquies, del d.lgs. 165/2001, che viene più volte richiamato in atto di citazione senza che ne siano tratte le corrette conclusioni. Le ipotesi di nullità sono sempre tassative e non sono stretta

interpretazione

Invero, il legislatore è intervenuto con l'art. 17, comma 2, L.448/2001, introducendo nel D. Lgs. n. 165/2001 l'art. 40-bis, che ha esteso la nullità all'intero accordo integrativo in caso di riscontrata incompatibilità di quest'ultimo con i vincoli di bilancio delle amministrazioni.

Successivamente, al fine del contenimento della spesa, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D. Lgs.150/2009, il cui art. 54 ha integralmente sostituito i primi tre commi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001, aggiungendo al testo i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies. Con il comma 3 bis, in particolare, si sono nuovamente indicati quali limiti della contrattazione decentrata- vincoli , facendo un espresso richiamo al principio (contenuto nell'art. 7, comma 5, D.Lgs. n.165 del 2001) del divieto di erogazione di trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

16

La difesa ha pertanto sostenuto che la genesi ed il quadro entro in cui si inserisce l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 (in particolare, le cause di nullità) inducono a ritenere che le violazioni dei esclusivamente le disposizioni di tipo finanziario

che sono connesse o che regolano la stesura dei bilanci locali.

Tuttavia, l'oggetto delle contestazioni formulate dal Pubblico Ministero non concerne una specifica inosservanza di vincoli finanziari, che nel caso di specie è comunque inesistente. L

all'indennità per videoterminale, ma in nessun modo esplicita in che senso e per quali ragioni ciò abbia comportato una violazione di vincoli di bilancio.

II)- Ultrattività degli accordi negoziali e conseguenze rispetto al CCDI del 2013

si contesta la sussistenza della gravità della colpa decisero di erogare" l'indennità

censurata, nonostante il disposto normativo e l'interpretazione sul punto resa dall'ARAN. L'impianto accusatorio si fonda, quindi, sulla presunta illegittima volontà di continuare l'erogazione, nel 2013, della indennità di videoterminale già prevista dal 2009. La Procura non ha però considerato che la censurata clausola, di cui all'art.17, comma 4,

del contratto decentrato 2013, non era in alcun modo frutto di una decisione assunta motu proprio dai convenuti, poiché conseguiva derivanti dai

precedenti contratti collettivi.

17

La difesa ha aggiunto che, per effetto dell'art. 9, comma 171, D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per il triennio 2010-2012; nello stesso periodo, il legislatore con l'approvazione dell'art. 65, commi 1, 2 e 4 del D. Lgs. 150/2009, ha obbligato gli Enti Locali ad adeguare i contratti decentrati ai principi ed alle norme in materia contenuti nello stesso decreto, entro il termine del 31 dicembre 2012, pena l'inapplicabilità degli accordi locali. Tuttavia, gli amministratori si insediavano soltanto nel mese di giugno 2012 e, condotti gli opportuni approfondimenti sulla complessa materia della contrattazione decentrata, nel mese di dicembre 2012 trattative per la sessione negoziale, poi conclusasi nel dicembre 2013.

Di conseguenza, nel dicembre del 2013, al momento della sottoscrizione del contratto decentrato, il Comune non poteva eliminare unilateralmente e retroattivamente la clausola del precedente contratti collettivi è stata confermata dalla stessa ARAN nel RAL n.167 del 2011.

III)- Inesistenza del nesso causale tra gli esborsi ed un contegno riconducibile eziologicamente ai convenuti.

Si eccepisce che gli esborsi indicati in atto di citazione non presentano alcun ; in

realtà, la Procura si riferisce a emolumenti che erano maturati prima di qualsiasi decisione ascrivibile alla Giunta Comunale in virtù del contratto collettivo decentrato integrativo, relativo al quadriennio

18

2006/2009, che veniva sottoscritto il 7 dicembre del 2009 e che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dallo svolgere la propria attività utilizzando, in via esclusiva e secondo quanto previsto dal vigente mansionario, il videoterminale, per almeno 19 ore settimanali

Con il

Se , di tale contratto si è disposta solo sino alla data

del 31.12.2013 A fronte di tutto ciò, le indennità previste dal contratto previgente erano state maturate.

IV)-

I comportamenti dei convenuti non evidenziano sintomi di grave macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza negligenza inescusabile

violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che la violazione sia connotata da inescusabile negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso. Nella fattispecie la condotta dei

convenuti era non solo giustificabile ma, al contrario, improntata al rispetto delle norme (almeno nella loro ragionevole interpretazione al tempo in cui sono avvenuti i fatti contestati ed al connesso affidamento legittimo, o quanto meno incolpevole) e, comunque, era finalizzata ad

19
derivati dai contenziosi promossi dai dipendenti con esito per loro favorevole.

V)- Esimente politica

I convenuti hanno eccepito che ad essi, in quanto partecipanti ad un organo politico, deve essere riconosciuta la c.d. esimente politica. Infatti, per gli atti che risultino di competenza degli uffici tecnici o amministrativi, come quelli attinenti alla contrattazione integrativa, che sono ad elevata complessità, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati o che ne abbiano autorizzato o consentito la esecuzione.

VI)- In subordine. Limitazione del quantum richiesto. Detrazione delle somme recuperate o comunque corrisposte.

Con la Determinazione n. 762 del 28.12.2018, come modificata dal Provvedimento dirigenziale n. 3286 del 21.03.2019, immediatamente esecutiva, nonché con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19 marzo 2019, il Comune di Palermo

1, del decreto legge n. 16 del 2014- ha disposto il recupero delle somme oggetto del presente procedimento mediante il prelievo di sette sopra citato Fondo delle risorse decentrate del personale. Tale sotto il profilo della individuazione quantum debeatur, al fine di ridurre ogni ipotetica condanna dei convenuti. Il danno, pertanto, non è più attuale e concreto.

20

In conclusione, i convenuti hanno chiesto di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare la domanda o, in subordine, di detrarre le escludere gli importi dei mandati emessi sino al 2013.

5)- Si è costituita la convenuta Vicari Rosa, che nella comparsa di risposta ha dedotto:

I)-

giurisdizione e per insussistenza del rapporto di servizio. della Corte di Cassazione, che ha negato che i delegati alla partecipazione alle trattative negoziali possano essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti, atteso che, oltretutto, la fase della negoziazione è contraddistinta da bilanciamenti e contemperamenti di interessi, che non hanno rilevanza esterna e non possono quindi causare danno.

II)- Inammissibilità della domanda per assenza del rapporto di causalità

La difesa ha evidenziato che la convenuta non ha partecipato alla sottoscrizione del precedente contratto decentrato; si è limitata, quale delegata di parte pubblica, soltanto a seguire tre incontri nel 2013, atteso che il suo incarico di dirigente del settore delle risorse umane era cessato nel gennaio 2013; soprattutto non ha preso parte alla fase

sua firma.

La convenuta ha quindi chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione e
21

di rigettare la domanda attorea.

6)- Si sono costituiti i convenuti Maraventano Antonino e Coticchio Fulvio, che in comparsa di risposta hanno dedotto:

I)- Il parere del collegio dei revisori si è limitato ai solo aspetti economico-finanziari.

Il Collegio dei revisori, di cui i convenuti facevano parte, si è limitato - come era suo obbligo- soltanto alla verifica della compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, mentre non era tenuto a esprimere giudizi sulla conformità giuridica del dicembre del 2013 rispetto alla normativa vigente.

Ovviament

accordo decentrato.

e introdotta dal CCDI del quadriennio 2006-2009.

deve svolgere soltanto una verifica di tipo economico-finanziario.

II)- Assenza di

Collegio dei revisori

contiene alcun espresso riferimento al

neppure è menzionata nella relazione illustrativa. Il Collegio, dunque, non poteva rendersi conto della previsione di tale indennità.

22

III)- Assenza di colpa grave

La condotta dei membri del collegio di revisione non è stata contraddistinta da colpa grave, poiché: a)- del dicembre 2013

questione; b)- la verifica del collegio è soltanto di tipo economico-finanziario e non giuridico; c)- el 2001 era

una norma relativamente recente di incerta interpretazione; d)- la materia della retribuzione accessoria dei dipendenti degli enti locali è stata sempre contraddistinta da numerose criticità interpretative e applicative.

V)- In subordine, riduzione del risarcimento per il lieve grado di colpa e per la scarsa incidenza causale.

La colpa eventualmente riferibile al Collegio non è grave; in ogni caso, un eventuale parere negativo, in quanto privo di carattere vincolante, non avrebbe impedito al Comune di pervenire comunque alla sottoscrizione del contratto integrativo, così come confermato

VI)- R

n. 16 del 2014.

. 4 del D.L. n. 16 del 2014 ha già disposto il contrattazione decentrata per i prossimi anni; ciò fa venir meno il danno.

In conclusione, i convenuti hanno chiesto di rigettare la domanda

23

diminuire gli importi in virtù del potere riduttivo.

6)- Si è costituito il convenuto Vetrano Francesco, già componente del Collegio dei revisori del Comune di Palermo, che in comparsa ha dedotto:

I)- I
enti locali.

Il difensore del Vetrano ha sottolineato il collegio dei revisori del Comune di Palermo è organo non aderente e, quindi, estraneo al sindacato datoriale Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni

inviata ai revisori del Comune di Palermo, in quanto non aderenti a detto organismo sindacale

II)- Controllo finanziario

soltanto verificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio. I contratti collettivi, infatti, non sono recepiti in atti I

I revisori del Comune sono stati evocati in giudizio soltanto perché il Ragioniere generale ha ritenuto opportuno metterli in mora, senza che ciò fosse richiesto dal Pubblico Ministero.

III)- I .

potere riduttivo.

In conclusione, il convenuto ha chiesto di rigettare la domanda attorea
24

e, i I potere riduttivo.

come in citazione e i procuratori dei convenuti come nelle rispettive comparse di risposta. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1.- one di difetto di giurisdizione

formulata dalla convenuta Vicari Rosa.

richiamata dalla convenuta, hanno affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente nei confronti dei rappresentanti pur

soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 bis e art. 40, comma 3

quinquies), l'attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali;

- pertanto, deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato;

25

- il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 quinquies, laddove

dispone che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", sancisce testualmente che l'obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

- a prescindere quindi dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi

Poiché i convenuti non erano rappresentanti sindacali ma hanno agito -a vario titolo- per la parte pubblica, va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

2.- Tanto premesso, la fattispecie in esame -così come prospettata dalla Procura regionale-

da contrattazione collettiva. Tale forma di responsabilità si configura ogniqualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge (cfr. Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017; Corte conti, 26

Sez. Lombardia, sent. n. 372 del 2006; Sez. Liguria, sent. n. 447 del 2007).

Va da sé che la giurisdizione della Corte -con riferimento alla responsabilità erariale da contrattazione integrativa- non implica un sindacato sulle predette previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illiceità forieri di danno erariale, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che avrebbero dovuto farne applicazione in sede di contrattazione decentrata. Pertanto, la Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali o istituzionali preposti ex lege al sindacato o all'interpretazione autentica di clausole dei CCNL, ma si limita a verificare la corretta e ragionevole applicazione dei contratti collettivi nazionali, la cui inosservanza da parte di amministratori o funzionari pubblici può tradursi in un danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile.

Invero, una condotta dannosa per le casse pubbliche può trarre origine sia dall'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte di amministratori o dipendenti pubblici, sia dalla sottoscrizione da parte degli stessi di contratti integrativi decentrati non conformi a legge o a sovrastanti fonti negoziali. In entrambi i casi, quale che sia lo strumento adottato, unilaterale o consensuale, ciò che in sede giuscontabile viene in rilievo è il "comportamento gestionale" dannoso, che si è tradotto

nella sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato con clausole contra legem o contrastanti con i principi della legislazione sul pubblico
27

impiego o dei contratti collettivi nazionali.

Sul punto si sottolinea che -così come già

del 2013 nel volume La procedura della contrattazione decentrata integrativa e, quindi, diversi mesi prima della conclusione del contratto decentrato per cui è causa- i soggetti che compongono la delegazione datoriale devono porre una

particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa (in ordine alle materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), sia nelle fasi antecedenti la trattativa sia e soprattutto nel corso della stessa nel confronto con i soggetti sindacali. Sui soggetti che agiscono per la parte pubblica incombe, infatti, una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli derivanti dalla legge o dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale.

Si rileva, infine, che la causa petendi formulata nella citazione consiste proprio nella verifica della presenza, a carico dei convenuti, della responsabilità per danno erariale; invero, il petitum è rappresentato dalla richiesta di condanna dei convenuti a titolo di responsabilità amministrativa, la cui giurisdizione è propria della Corte di conti, ai

elementi

che compongono la responsabilità amministrativa, con specifico riguardo all'illiceità della condotta, in quanto contraria agli obblighi di
28

servizio dei convenuti che non avrebbero dovuto stipulare clausole contrattuali nulle.

3.- Ciò premesso, de

formulata da tutti i convenuti, secondo cui il recupero disposto ai sensi legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella

domanda attorea, poiché il danno non sarebbe più concreto e attuale.

In particolare, è stato dedotto che con la Determinazione n. 762 del 28 dicembre 2018 nonché con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19 marzo 2019, il Comune di Palermo -ai se

16 del 2014- ha disposto il recupero delle somme oggetto del presente procedimento mediante il prelievo di sette rate costanti, a decorrere decentrate del personale. Ad avviso delle difese, ciò implica che il danno non è più concreto e attuale, posto che già con la rata prelevata 212.286,82, cioè oltre il 72% della somma oggetto di causa (euro 293.157,06); nel 2020 tale recupero è integrale ed è superiore alla somma oggetto del giudizio.

Il Collegio osserva che il citato art. 4 del D.L. 16 del 2014 prevede che:

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari

posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento
29

delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli

La Corte autorevole orientamento espresso dalla Sezione giurisdizionale per il Veneto nella sentenza n. 98 del 2015, ove si è rilevato che le disposizioni in questione non incidono in alcun

Invero, oltre al generico obbligo delle Amministrazioni di tutelare i propri interessi, anche attraverso forme di recupero di somme indebitamente corrisposte, una previsione normativa specifica per il recupero di emolumenti indebitamente erogati a titolo di retribuzione accessoria già esisteva nel sistema giuridico
d era contenuta ne

3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza che tale disposizione abbia erariale. Il sistema giuridico vigente, infatti, prevede concomitanti procedure, ciascuna autonomamente attivabile, finalizzate a perseguire il ristoro per recupero delle

somme costituenti danno erariale, finirebbe per ignorare la complessa fisionomia della responsabilità erariale, la cui attuale conformazione, si secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori
453 del 30.12.1998).

30

Invero, per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione del giudice contabile, che -sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso- stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto e debba, pertanto, essere considerato risarcibile (Corte Costituzionale n. 183 del 2007).

La responsabilità amministrativa si connota, quindi, per la combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, e risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte Costituzionale, n. 371 del 1998).

In linea con tali affermazioni del Giudice delle leggi, la stessa giurisprudenza di questa Cor patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e autore
a

mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il raggiungimento dei fini

pubblici.

La funzione istituzionale obbliga il Procuratore ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, azione, attraverso la corretta del

31

sanzionatorio dei comportamenti

illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti

Riun., 25-3-2005, n. 1; Sez. Appello Sicilia, sent. n. 53 del 12.2.2014).

La responsabilità amministrativo-contabile, dunque, è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico, evidenziato da elementi eredi, il potere del giudice di ridurre gli addebiti (Corte dei Conti, Sez. I

Naturale conseguenza di ciò è che il diritto di natura risarcitoria che il origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (Corte dei 10 del 18.1.2002), né è del tutto sovrapponibile con altre forme di recupero delle risorse costituenti il danno erariale.

affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di quel soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di

32

eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi presenti o

direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità

lo 248, del

D. Lgs., n. 267/2000).

strumenti alternativi, dei quali sia titolare la P.A. danneggiata, per il recupero del danno subito.

A

certamente configurabile un danno erariale connotato dai caratteri indispensabili della certezza (essendosi il depauperamento patrimoniale verificato effettivamente in tutti i suoi elementi, avendo situazione patrimoniale deteriore), attualità (sussistendo al momento della proposizione della domanda e della decisione) e concretezza (essendo la perdita non semplicemente ipotetica).

Ai fini della configurazione del danno non occorre, invece, che il danno sia anche irreversibile, nel senso che non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria. Danno azionabile, infatti, va considerato anche il pregiudizio che possa ottenere ristoro in esito a

33

rimedi di carattere amministrativo o contenzioso (Corte dei Conti, Sez.

Giur. Sicilia sentenze nn. 1033/2012, 331/2010, 3315/2008).

Con specifico riferimento alle caratteristiche del recupero ai sensi decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, si è espressa

Indicazioni esplicative in

materia di trattamento retributivo accessorio di Regioni ed Enti locali emanate il 12 agosto 2014, in esito alla relazione del Comitato previsto dalla circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60. In tali

Indicazioni

Non

vi è quindi corrispondenza biunivoca tra beneficiari del remunerazione e platea dei soggetti che percepiranno un minore trattamento accessorio per effetto della riduzione del Fondo per le risorse decentrate.

Occorre soprattutto sottolineare due elementi specifici, che sono dirimenti al fine di escludere la possibilità che il recupero ai sensi del citato art. 4 del D.L. n. 16 del 2014 faccia venir meno il danno erariale.

In primo luogo, tale recupero non comporta un effettivo incasso di somme in favore del Comune, poiché non vi è un incremento patrimonio

non dovuta. Il recupero consiste, in

realtà, nella riduzione del Fondo delle risorse decentrate del personale e, dunque, si risolve soltanto in un risparmio di spesa.

In secondo luogo, non si tratta di un recupero nei confronti dei

34

fondo per le risorse decentrate per gli anni dal 2019 in poi nei confronti di tutti i dipendenti, sicché coloro che sopportano gli effetti della decurtazione non coincidono con i

videoterminale. In altre parole, gli attuali dipendenti subiscono una diminuzione del Fondo per le risorse decentrate per compensare gli importi indebitamente erogati sino al 2014 ad altri, che, qualora

frattanto siano andati in pensione, ovviamente neppure saranno incisi da tale compressione del summenzionato Fondo.

Per quanto sopra esposto l

respinta.

4.- Nel merito, la fattispecie in esame richiede preliminarmente una disamina della normativa applicabile *ratione temporis* in materia di contrattazione decentrata.

L'articolo 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel comma 3-bis prevede che:

la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

Il medesimo art. 40 nel comma 3 *quinquies* stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione

35

annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

art. 40, comma 3-quinquies, infine, prevede che: In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".

Va precisato che la nullità e la non applicabilità delle clausole del contratto integrativo difformi dal contratto nazionale costituisce indirizzo maturato in giurisprudenza; in tal senso le Sezioni Unite della Cassazione, 17 aprile 2009, n. 9146, hanno ribadito principio di diritto, assorbente ogni altra considerazione, secondo il quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate

Importanti principi in materia di contrattazione integrativa sono esposti nel comma 3-bis dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. 150 del 2009. Il comma 3 bis, infatti, prevede che: "la contrattazione

collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento

L'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dal d.lgs. 150 del 2009, prevede che 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a)- alla performance individuale; b)- alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c)- all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute

Va poi menzionato del 2001, che dispone
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio

o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui

37

all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo . Tale norma già sopra richiamata prevede che:

limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile

Tanto premesso, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio osserva che il riconoscimento come trattamento accessorio dell , imputato a vario titolo ai convenuti, si

tutto ciò era chiaro ai

convenuti. I per

regioni e autonomie locali (RAL) n. 199 del 2011, che qui si riproduce del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta

ssi

sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento

38

economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate; lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel titoloni indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più pubblico prima della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per tribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi .

In definitiva, alla luce della vigente normativa e del citato orientamento poneva in irrimediabile contrasto con i principi relativi alla contrattazione decentrata e al trattamento accessorio dei dipendenti

39

pubblici. Tale circostanza è stata completamente trascurata dai

convenuti.

Non appare pertinente la giurisprudenza di merito, che -secondo i convenuti- avrebbe riconosciuto ai contratti decentrati la possibilità di attribuire ulteriori indennità per attività lavorative svolte in condizioni disagiate o di rischio. La Corte, in primo luogo, osserva che non risulta che tale giurisprudenza assolutamente minoritaria del giudice ordinario abbia trovato conferma nei successivi gradi di giudizio. In secondo luogo, tale indirizzo si pone chiaramente in contrasto con le richiamate disposizioni del d.lgs. 165 del 2001 e del d.lgs. 150 del 2009, che collegano il trattamento accessorio ad obiettivi di performance e al rispetto delle clausole e delle regole della contrattazione collettiva nazionale.

nel 2013 potesse determinare un rischio specifico per la salute o condizioni disagiate tali da giustificare la corresponsione di una speciale indennità. Tutto ciò era ben noto al Sindaco, che, infatti, nella Direttive in

materia di utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata Area comparto anni 2012 e 2013 rivedere

le predette indennità oggi

non risulta più in linea con il dettato contrattuale

Va peraltro chiarito che, diversamente da quanto sostenuto dai del d.lgs. 165

40

del 2001, evocata dalla Procura, non richiede necessariamente la vincoli di bilancio (vds. comparse dei convenuti Giambrone, Lapiana, Bazzi e Barbera).

In realtà,

165 del 2001 non si evince che la nullità derivi esclusivamente dal mancato rispetto di vincoli di bilancio, intesi come stanziamenti e tetti art. 40 nel comma 3 quinquies del d.lgs. 165 del 2001,

infatti, pone un rapporto di subordinazione tra la contrattazione deve

limiti e criteri, che devono essere rispettati in sede di contrattazione vincoli di bilancio in senso proprio e non avrebbe potuto farlo, posto che il contratto nazionale non è un documento contabile. Giova ribadire che l

stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

41

,
videoterminale è illegittima, in quanto è in palese contrasto con i principi della contrattazione collettiva nazionale, che hanno escluso la possibilità di riconoscere in maniera indistinta e generalizzata le indennità, come quella di videoterminale, che sono connesse al

Non vi era quindi alcuna esigenza per la Procura di evidenziare il contrasto tra la clausola contrattuale e i documenti di programmazione finanziaria del Comune. In altre parole, pur qualora un ente locale possa disporre di adeguati stanziamenti e di sufficienti risorse, è nulla una clausola del contratto decentrato, che contrattazione nazionale, che assume carattere vincolante. In sintesi, la clausola contrattuale del dicembre del 2013 relativa da nullità per violazione dei limiti posti dal contratto collettivo nazionale e dalla vigente disciplina (artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 165 del 2001; artt. 41, 64 e 65 del d.lgs. 165 del 2001).

5.-

singoli convenuti.

Va assolta Vicari Rosa, che il Pubblico Ministero ha citato in giudizio quale componente della delegazione trattante di parte pubblica.

Da

risorse umane del Comune di Palermo, prodotta dalla Procura, emerge che la dott.ssa Vicari ha partecipato a tre riunioni: quella del 17 gennaio 42

2013, quella del 21 marzo 2013 e quella del 21 maggio 2013. La Vicari, dunque, non ha partecipato alle successive riunioni e soprattutto alla seduta del 15 novembre 2013, nel corso della quale è stata sottoscritta , e neppure alla definitiva firma del contratto. La convenuta, quindi, è estranea ai fatti e non ha tenuto una condotta che si è inserita nella sequenza causale, che ha portato al danno. Vicari Rosa va pertanto assolta da ogni addebito.

6.- Deve essere invece affermata la responsabilità dei convenuti

Orlando, Lapiana, Giambrone, Bazzi e Barbera, rispettivamente quale Sindaco il primo e come componenti della Giunta gli altri quattro.

Il Sindaco ha emesso la richiamata nota prot. n. 874238 del 7 dicembre 20 Direttive in materia di utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata area comparto anni 2012 e 2013 quale -come già esposto- viene palesata la consapevolezza circa ente sistema

contrattuale. Il Sindaco e gli altri assessori hanno poi approvato la deliberazione n. 259 del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto

l 2013, legittimando così i

pagamenti avvenuti nel 2014. Tali atti del Sindaco e della Giunta si sono chiaramente inseriti in maniera determinante nella sequenza causale, che ha condotto .

N ccezione relativa a

invocata dai convenuti Orlando, Lapiana, Giambrone, Bazzi e Barbera.

43

Il Collegio osserva che l'assunzione della carica di Sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli Comuni ove l'attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regola le materie oggetto di deliberazione, come nel caso di specie. Non è quindi giustificabile un totale e acritico affidamento ai tecnici, risultando altrimenti deresponsabilizzata con tale "delega" ogni scelta operata dall'organo comunale. Va comunque escluso che i convenuti siano soggetti del tutto privi di cultura giuridica e amministrativa.

Nel caso in esame la nota del Sindaco, prot n. 874238 del 7 dicembre 2012,

al dicembre 2013, rappresenta un evidente e consapevole scelta gestionale (e non già politica) posta in essere come tale, lo coinvolge nella responsabilità per il danno successivamente arrecato alle casse comunali. Invero, il Sindaco - come già riportato - ha disposto che la delegazione di parte pubblica si sarebbe dovuta a rivedere il budget

ogni giorno oggi non risulta più in linea con il dettato contrattuale. Con tale direttiva, quindi, il Sindaco ha di fatto vincolato la delegazione trattante videoterminale, che egli stesso sapeva illegittima.

44

La Giunta comunale, a sua volta, non poteva non conoscere il contenuto della nota del Sindaco, atto di indirizzo vincolante, che è stato ripreso nel contratto decentrato.

In considerazione della natura e della peculiarità del contratto decentrato, i componenti della Giunta avrebbero dovuto prestare direttive impartite dal Sindaco per la negoziazione. La Giunta, quindi, autorizzando la sottoscrizione, ha integralmente fatto propri i contenuti videoterminale e ha giustificato i pagamenti nel 2014.

In sintesi, non può essere ravvisata

comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994 in favore del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale. La ratio della disposizione, infatti, risiede nella tutela della buona fede degli organi di governo in sede di

-

amministrativa particolarmente complessa e rappresenta la proiezione 29 - odierno art. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di netta separazione e divieto di interferenza tra funzioni di indirizzo politico spettanti agli amministratori pubblici e attività gestorie di competenza dirigenziale.

La scriminante politica non può, tuttavia, essere applicata ai casi in cui alla pr

umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici Corte dei Conti, app., Sez. III,

45

5 luglio 2013 n. 476).

Non è quindi meritevole di accoglimento l

in toto ad altri soggetti la responsabilità dei fatti buona fede. Al riguardo, basti considerare la nota del Sindaco n. 874238 del 7 dicembre 2012 e la deliberazione di Giunta n. 259 del 17 dicembre 2013, che -nonostante la contrarietà al sistema contrattuale vigente- hanno consentito il ale; ciò denota la partecipazione consensuale dei summenzionati convenuti con assunzione della relativa responsabilità.

7.- In merito alla posizione dei convenuti Maraventano, Coticchio e Vetrano, componenti del collegio dei revisori, che ha espresso il parere favorevole sul contratto decentrato, va respinta sindacale.

- Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, istituita già dal D. Lgs. 29 del 1993 e riconfermata nelle sue funzioni dal d.lgs. 165 del 2001 e dal d.lgs. 150 di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del 46

contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

di indirizzo dei Comitati

- oltre a curare le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva

-
contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei Comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate.

Va quindi procuratore del Vetrano secondo la quale è un organismo sindacale.

revisione,

convenuti, quali revisori del Comune, avrebbero dovuto semplicemente valutare la compatibilità finanziaria del contratto decentrato con le risorse finanziarie disponibili e con il bilancio comunale.

La Corte osserva che

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei

47

trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,

comma 3-quinquies, sesto periodo .

Invero , che ha riformulato

-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la funzione di

controllo del collegio dei revisori è stata ampliata, comprendendo sia la compatibilità dei costi complessivi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (incentrata sulla costituzione del fondo in aderenza al CCNL di comparto ed alle eventuali norme di finanza , comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010), che la disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ; ciò in esecuzione di uno degli obiettivi posti dal d.lgs. n. 150 del 2009, costituito dal della finalizzazione del salario accessorio alla produttività -individuale e collettiva- e al merito.

I richiamati testi normativi non qualificano precisamente la natura del potere di controllo attribuito al collegio dei revisori, né le conseguenze recupero nella sessione negoziale successiva, imposto dal comma 1 -bis, in caso di destinazione complessiva di risorse in eccesso). In particolare, non viene precisato se il

.
48

Si deve nondimeno ritenere che trovino applicazione i principi generali in materia di poteri attribuiti al collegio dei revisori dei conti negli enti . n. 267 del 2000, per esempio, dopo aver

di revisione, specifica che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti ovvero a motivare adeguatamente la mancata adozione. Tale previsione appare in linea anche con i principi in materia di controllo di regolarità amministrativo-comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1999, recante la disciplina generale in materia di controlli interni presso le pubbliche amministrazioni, precisa, infatti, che il controllo di regolarità amministrativa e contabile preventiva (se fatto

salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile

I predetti principi sono stati ripresi

amministrazioni, richiama pressoché testualmente, alla lettera h), per art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si tratta allora

svolgere in maniera accurata, professionale e attenta.

evidente che

49

procedimento di contrattazione decentrata, deve esprimere un parere chiaro e completo, che sia consequenziale a una puntuale e professionale disamina del contratto integrativo sotto il profilo finanziario e giuridico. Va da sé, infatti, che un parere negativo su tutto o su

contratto e indurla a non

concludere il procedimento di contrattazione. Pertanto, I
dono i componenti
danno che ne è scaturito.

Va dunque sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dai
convenuti, il controllo demandato

al

disposizione impone la verifica della compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio
della singola amministrazione ma anche con quelli derivanti
attenzione per

le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori. Si configura pertanto un tipo
di controllo che investe profili giuridici e finanziari.

Lo stesso Manuale ARAN La procedura della contrattazione
decentrata integrativa del marzo del 2013, che i revisori non potevano
non conoscere, Tale controllo [cioè quello

è finalizzato non solo alla verifica della

compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello
50

anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
165/2001 (Controlli in materia di contrattazione integrativa),⁸ sembra
doversi ricavare che questa forma di controllo attiene al rispetto da
parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da
norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di
corresponsione del trattamento economico accessorio.

Infatti, per queste,

legge concernenti la contrattazione.

Conseguentemente, si deve ritenere che il controllo dei soggetti a ciò
preposti non possa non estendersi anche alla valutazione al merito
delle scelte contrattuali.

ad esempio, il mancato rispetto dei nuovi ambiti di competenza della
contrattazione collettiva ovvero il mancato rispetto delle disposizioni
legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione
con la performance individuale ed organizzativa e di corrispondere i
trattamenti accessori che remunerano

51

anche la conformità giuridica tra il contratto, da un lato, e il contratto

convenuti Maraventano e Coticchio, che hanno affermato che la
mancanza menzione es

contratto sottoposto al loro esame escluderebbe qualunque addebito
di colpa grave.

prescindere da una valutazione preliminare delle direttive per la
contrattazione, che nel caso specifico erano contenute nella nota prot.
n. 874238 del 7.12.2012 in cui, con riferimento ai criteri vincolanti per

la contrattazione decentrata di comparto per gli anni 2012 e 2013, il rivedere corrisposta al personale di P.M. in viabilità, in considerazione del fatto con il dettato contrattuale decentrato

Le prestazioni svolte dal personale appartenente ai profili di collaboratore professionale amministrativo, collaboratore professionale sistemi informativi ed del CCDI 2006-2009, vengono considerate prestazioni di lavoro, che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per

52
2013

Il Collegio dei revisori, dunque, avrebbe dovuto consultare il precedente CCDI e avrebbe potuto accertare del contratto decentrato e mira ad un parziale ultrattività di tale emolumento quindi, si sarebbe dovuto porre il problema della compatibilità tra tale clausola e i principi e i vincoli della contrattazione collettiva, posto che -come peraltro

compreso dallo stesso Sindaco nella summenzionata nota del dicembre del 2012-

poiché

del videoterminale è una normale modalità di lavoro quotidiano.

Vi sarebbe una piena contraddizione con il ruolo di garanzia intestato dalla legge ai revisori, se essi potessero burocraticamente (ma legittimamente) assolverlo specie laddove, come nel caso di specie, assuma ex lege una inequivoca valenza certativa- senza dover verificare la coerenza fra CCDI e CCNL di riferimento, anche sotto il profilo della corrispondenza fra gli importi previsti e le regole giuridiche da applicare.

sul contratto collettivo e ha omesso di rendere un parere completo, che della delegazione trattante e sulla legittimità della successiva

53

sottoscrizione del contratto. Il collegio dei revisori, quindi, si è inserito nella sequenza causale, che ha portato al danno erariale.

8.- In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in ordine ai fatti per cui è causa, del danno che ne è derivato a carico del Comune di Palermo devono rispondere coloro che hanno avuto una parte attiva nel procedimento di formazione e di sottoscrizione del contratto , ad eccezione

tuttavia della convenuta Vicari, che va prosciolta da ogni addebito, non essendo emerse a suo carico prove di un ruolo attivo nella delegazione trattante.

Tale responsabilità va allora affermata per il Sindaco e per gli altri assessori, giacché ad essi spettano sì indirizzo, dal quale la delegazione trattante di parte pubblica non può che, a sua volta, comporta la conseguente formale condivisione dei contenuti

dello schema di contratto collettivo decentrato integrativo. Ai fini potrebbe rilevare unicamente il personale contrario avviso del singolo assessore, se fatto constare formalmente in ordine ai contenuti impedire la sottoscrizione di un contratto integrativo difforme da quello nazionale. Nessuno dei componenti della Giunta ha formulato dissenso, sicché ciascuno è paritariamente responsabile per il danno. Analogamente, accanto alla responsabilità del Sindaco e dei componenti della Giunta, la Corte ritiene che sussista anche quella dei

54
che ha avuto un ruolo nella vicenda
per cui è causa,

integrativo, quando invece avrebbe dovuto formulare specifico rilievo

.
9.- A questo punto, occorre procedere alla quantificazione del danno erariale. Al riguardo, il Collegio evidenzia che la responsabilità prospettata in citazione si riferisce al danno che è derivato dalla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato nel dicembre 2013. Non sono quindi certamente riconducibili a tale contratto i mandati emessi da maggio 2013 sino ad ottobre 2013, poiché tali pagamenti sono consequenziali al contratto collettivo decentrato per il quadriennio 2006-2009.

Va tuttavia precisato che una situazione ben diversa si prospetta per i pagamenti avvenuti nel 2014 per le ragioni che qui si esporranno.

Invero, il d.lgs. n. 150 del 2009 ha introdotto importanti regole applicabili anche agli enti locali per l'erogazione degli emolumenti accessori. Per quanto interessa in questa sede, tale decreto dispone il divieto di distribuzione automatica, o sulla base di automatismi, di incentivi e premi, che devono essere sempre collegati alla performance. 1. Le

amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici

55
sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto

Dal punto di vista generale, il trattamento accessorio viene dunque agganciato a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, mentre l'attribuzione delle progressioni economiche deve avvenire in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti.

Il modificato assetto delle fonti e della disciplina legale ha portato all'inserimento di una specifica

150 del 2009, volta ad imporre l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti ai nuovi precetti e principi entro termini ben precisi, che per gli

enti locali si identificano nel 31 dicembre 2012.

5 del d 1. Entro il 31

dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui 56

ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 4

Non appare dunque pertinente prospettato dai convenuti -2009, così da

fornire giustificazione anche ai pagamenti avvenuti nel 2014. Sul tema il Collegio condivide ARAN n. 1217 del 2011 per

Non possono,

tuttavia, trovare applicazione le clausole del precedente CCDI qualora queste siano difformi dalle regole del nuovo CCNL che nel frattempo sia, eventualmente, intervenuto. Si tratterebbe, infatti, di clausole nulle per contrasto con le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali, .Lgs.n.165/2001,

che richiede un forte vincolo di coerenza tra CCNL e CCDI

Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti in tema di ultrattività dei contratti collettivi decentrati, non è possibile decentrato, che sono contrastanti sia con i principi della contrattazione collettiva nazionale sia con i principi posti dal d.lgs. 150 del 2009, che ha fissato il termine del 31 dicembre 2012

L'obbligo di adeguamento, che doveva compiersi entro il 31 dicembre 2012, è duplice: a) rispettare la nuova ripartizione delle competenze fra legge e contratto; b) rivedere le disposizioni che, già secondo la pregressa disciplina, non erano conformi alle norme della legge e del oveva giungersi al

57

superamento delle ipotesi di distribuzione non premiale o automatica del salario accessorio; occorre prevedere la remunerazione delle attività rischiose o disagiate in modo da assicurare comunque la finalizzazione all'efficienza ed alla produttività della prestazione (cfr., in tal senso, anche la Circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 2010). le clausole dei contratti collettivi decentrati contrastanti con i principi del medesimo d.lgs. 150 del 2009.

Di conseguenza, il contratto collettivo decentrato del dicembre 2013 non avrebbe dovuto prevedere neppure transitoriamente il e non avrebbe potuto

consentire gli esbor

totale di euro 162.985,41. Tale somma, pertanto, costituisce il danno erariale riconducibile alla firma del contratto decentrato, che ha formale giustificazione ai pagamenti avvenuti nel 2014, chiaramente contra legem.

In definitiva, la responsabilità amministrativa dei convenuti Orlando, Lapiana, Barbera, Bazzi, Vetrano, Coticchio e Maraventano sussiste per le indennità corrisposte al personale con mandati di pagamento del 2014, pari a un totale di euro 162.985,41, che costituisce danno erariale.

riduttivo. Invero, la presunzione sottesa alla regola di cui l'art.2126 cod. civ., se può in astratto spiegare qualche effetto per il trattamento
58

economico fondamentale, di certo non può fare altrettanto per il trattamento accessorio, in coerenza con la natura di questo.

, infatti, resta subordinato, nella spettanza, al verificarsi delle condizioni di meritevolezza, nel quadro di una logica comunque comportamenti professionali.

Nel caso in esame, invece, i convenuti hanno contribuito a vario titolo con colpa grave alla firma del contratto decentrato del dicembre 2013 videoterminale, ormai illegittima. Né, tanto meno, è emersa un qualche utilitas ennità di

videoterminale, che si è tradotta in un generalizzato e ingiustificato incremento del trattamento accessorio per la generalità dei dipendenti.

10.- Dopo avere quantificato il danno in euro 162.985,41, bisogna procedere alla sua ripartizione. Il Collegio ritiene che non possa configurarsi una responsabilità solidale, poiché i convenuti non hanno agito con dolo e non hanno conseguito un illecito arricchimento. ritenuto che i convenuti abbiano paritariamente contribuito alla causazione del danno, avendo ciascuno di loro agito con colpa grave e violando elementari precetti di diligenza.

162.985,41 va diviso per tredici quote, atteso

che i convenuti ritenuti responsabili sono stati tredici (nel dettaglio: Pollicita Sergio, Catania Giusto, Ciulla Agnese, Evola Barbara e

59

vanno poi aggiunti gli otto convenuti oggi dichiarati responsabili: Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera Giuseppe, Bazzi Agata, Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco).

La somma di euro 162.985,41 ripartita per tredici quote ammonta ad euro 12.537,30, che è responsabile oltre alla rivalutazione e agli interessi.

11.- In conclusione, non potendosi accogliere la domanda attorea, Vicari Rosa va assolta da ogni addebito.

Il Collegio, invece, alla luce di quanto sopra esposto, dichiara la responsabilità amministrativa di Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera Giuseppe, Bazzi Agata, Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco per il

danno erariale conseguente alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato del dicembre del 2013.

Pertanto, Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera Giuseppe, Bazzi Agata, Vicari Rosa, Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà, vanno condannati al pagamento -in favore del Comune di Palermo e a titolo di risarcimento del danno erariale- 12.537,30 (dodicimilacinquecentotrentasette/30)

cadauno; su tale somma è dovuta la rivalutazione dal 17 marzo del 2014 sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza

sono poi dovuti interessi legali data di pubblicazione della presente

60

sentenza e

Quanto alle spese di giudizio, il rigetto della domanda nel merito nei confronti della Vicari impone al Collegio di pronunciarsi in ordine alla

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo

davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la

responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità,

del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico

dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa

esclusa la sussistenza della condotta imputata in atto di citazione alla convenuta, non può procedersi alla compensazione ma -ai sensi del

comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le spese devono regolarsi

Vicari Rosa consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in suo favore. Tali spese si liquidano in euro 2.500

(duemilacinquecento/00) oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e

C.P.A., e vanno poste interamente a carico del Comune di Palermo,

amministrazione nei cui confronti si è instaurato il rapporto di servizio.

Nei confronti convenuti condannati (Orlando Leoluca, Giambrone

Francesco, Lapiana Cesare, Barbera Giuseppe, Bazzi Agata,

61

Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco), invece,

le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione

avviene come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

assolve

Vicari Rosa da ogni addebito;

condanna

Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera

Giuseppe, Bazzi Agata, Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e

Vetrano Francesco, ciascuno per la propria quota e senza vincolo di solidarietà, al pagamento -in favore del Comune di Palermo e a titolo di risarcimento del danno erariale- 12.537,30 (dodicimilacinquecentotrentasette/30) cadauno, oltre alla rivalutazione nei sensi esposti in parte motiva e agli interessi legali sulla somma

-liquida -a favore della convenuta Vicari Rosa- le spese legali nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole tutte a carico del Comune di Palermo;

-condanna i convenuti Orlando Leoluca, Giambrone Francesco, Lapiana Cesare, Barbera Giuseppe, Bazzi Agata, Maraventano Antonino, Coticchio Fulvio e Vetrano Francesco, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 631,60 62

(seicentotrentuno/60).

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020.

Il Magistrato estensore
Francesco Antonino Cancilla

Il Presidente
Guido Carlino

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16 aprile 2020

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Rita Casamichele